

## **REGOLAMENTO ELETTORALE**

### ***ELEZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIETARI (CDA –REVISORI)***

#### Sommario

ART. 1 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI.....	2
ART. 2 - COMMISSIONE ELETTORALE.....	2
ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE .....	5
ART. 4 - MODALITA' DI VOTAZIONE .....	5
ART. 5 - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI .....	6
ART. 6 - SOSTITUZIONE DEGLI ELETTI.....	6

## **ART. 1 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI**

a) Da 30 giorni a 60 giorni prima della data di riferimento del Bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato, il Presidente del Fondo stabilisce la data dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo della componente elettiva del Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori. Il Presidente del Fondo provvede ad informare gli Associati mediante avviso da affiggere in un luogo accessibile a tutti i lavoratori e anche attraverso modalità operative e telematiche di cui le società associate dispongano (pubblicazione sul sito del Fondo/bacheca/intranet/ecc.).

b) Hanno diritto al voto tutti gli Associati al fondo maggiorenni iscritti ad un mese dalla data di indizione delle elezioni

c) Sono eleggibili tutti gli Associati al Fondo, come da comma precedente, in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Per i Componenti del Collegio dei Revisori che rappresentano i lavoratori Associati, possono essere eletti anche soggetti non iscritti al Fondo in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

## **ART. 2 - COMMISSIONE ELETTORALE**

a) All'atto dell'indizione delle elezioni il Consiglio di Amministrazione, su indicazione dei consiglieri rappresentanti dei lavoratori, con propria delibera costituisce apposita Commissione Elettorale. I componenti di tale Commissione Elettorale, nel numero minimo di 3, vengono scelti tra gli iscritti al Fondo tra coloro che non sono eleggibili alle cariche sociali,

b) La Commissione elettorale elegge un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario scegliendoli fra i suoi componenti; tutte le operazioni di competenza della Commissione elettorale verranno effettuate presso la sede operativa del Fondo Pensione. E' compito del Presidente della commissione definire il calendario dei lavori della commissione stessa e coordinare lo svolgimento delle relative attività.

c) La Commissione elettorale è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti ed assume le proprie decisioni a maggioranza dei presenti. I candidati di lista non possono fare parte della Commissione elettorale.

d) Il Presidente del Fondo trasmette alla Commissione elettorale gli elenchi dei lavoratori aventi il diritto di voto.

e) La Commissione elettorale si attiverà per predisporre, validandoli, gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al voto.

f) La Commissione elettorale istituisce seggi elettorali “decentrati” presso ogni unità produttiva delle società associate e identifica un presidente e un segretario per ogni seggio. Gli addetti ai seggi elettorali decentrati provvedono alla consegna delle schede di votazione agli Associati e presidiano il corretto inserimento nell’urna delle schede da parte del votante. Inviano alla Commissione elettorale le urne sigillate contenenti le schede votate (senza procedere al loro spoglio), nonché le schede non utilizzate previo loro annullamento. Il presidente del “seggio elettorale” decentrato trasmette alla Commissione Elettorale apposito verbale contenente: la lista dei nominativi aventi diritto al voto, i nominativi che hanno votato, le eventuali schede non utilizzate e annullate. In alternativa la Commissione elettorale, se approvato dal Consiglio di Amministrazione, può attivarsi per predisporre la votazione tramite applicativi di “voto on-line”.

g) La Commissione Elettorale:

- rende disponibile entro 40 giorni dalla data delle elezioni, nel sito internet, la documentazione necessaria alla presentazione delle candidature che dovrà essere inviata entro il 30° giorno dalla data delle elezioni. Il modulo di candidatura dovrà essere inviato tassativamente tramite mail (che identificherà il giorno e l’ora della comunicazione) a tutti i membri della Commissione Elettorale e inoltrato, per necessità di archivio, in originale alla Commissione stessa;
- verifica la completezza della documentazione prodotta dai candidati attestante i requisiti di onorabilità e di professionalità chiedendo altresì, ove ritenuto necessario, l’eventuale integrazione della documentazione prodotta ed ogni utile chiarimento;
- nei casi dubbi o controversi circa la sussistenza dei requisiti suddetti Il Presidente della Commissione Elettorale investe prontamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo trasmettendo tutta la documentazione prodotta dal candidato accompagnata da una breve nota riassuntiva sui chiarimenti verbali forniti, e sulla documentazione raccolta. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo fa pervenire al Presidente della Commissione in tempo utile all’espletamento ordinato del processo elettorale, la decisione del Consiglio di Amministrazione circa l’ammissibilità della candidatura;

- il Presidente della Commissione Elettorale rende edotto e per iscritto il Candidato in merito alla decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione;
- verifica la regolarità della documentazione prevista per le candidature presentate per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, sulla base della lista valida, predispone la relativa scheda elettorale;
- predispone il “voto on-line” o in alternativa almeno 7 giorni prima della data delle elezioni trasmette al Presidente del seggio di ciascuna unità produttiva le schede elettorali con le relative istruzioni per le votazioni, nonché l’elenco degli Associati aventi diritto di voto di ciascuna unità locale: la Commissione elettorale adotterà al riguardo modalità che garantiscano la segretezza del voto espresso;
- rubrica l’eventuale documentazione inviata per la votazione a ciascuna unità produttiva;
- entro 20 giorni dalla data delle elezioni trasmette alle società associate la lista dei candidati; la lista dovrà rimanere esposta in luoghi visibili e accessibili a tutti presso le Società associate, nonché pubblicata sul sito internet del Fondo pensione;
- assicura il controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali;
- procede, al termine delle operazioni di voto “on-line” o dopo la ricezione di tutte le urne dalle sedi decentrate, allo scrutinio delle schede pervenute;
- esamina e risolve a maggioranza ed in unica istanza eventuali casi di contestazione afferenti il processo elettorale che non abbiano attinenza con l’ammissibilità della candidatura per il quale si rimanda a quanto disciplinato al punto precedente. Nell’ambito del processo decisionale, in caso di parità di voto, il voto espresso dal Presidente vale doppio.
- redige il verbale di avvenuta elezione con indicazione dei nominativi dei candidati eletti e non eletti e lo invia al Consiglio di Amministrazione uscente;

h) La Commissione elettorale cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli eletti agli organi del Fondo, agli iscritti

mediante affissione in luogo accessibile a tutti e sul sito internet del Fondo Pensione.

### **ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

La presentazione delle candidature avviene tramite comunicazione presentata dall'interessato alla Commissione Elettorale almeno 30 giorni prima della data delle elezioni.

La Commissione elettorale sulla scorta delle candidature ricevute predispone apposita lista dei candidati in ordine alfabetico.

Nel caso in cui le candidature presentate non raggiungano il numero minimo previsto dallo Statuto per (ordinari e supplenti) la Commissione Elettorale ne informa immediatamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori.

### **ART. 4 - MODALITA' DI VOTAZIONE**

Il Presidente del Fondo garantisce agli Associati, anche per il tramite della Commissione elettorale, adeguata informazione circa il processo elettorale.

Le operazioni di voto devono concludersi entro 7 gg dal loro inizio, la Commissione Elettorale provvederà a redigere, dopo le adeguate verifiche, il verbale di chiusura delle votazioni.

Ciascun Associato può esprimere al massimo 4 preferenze.

Le votazioni, su decisione del Consiglio di Amministrazione, potranno avvenire anche attraverso strumenti telematici forniti da Società specializzate in grado di garantire la riservatezza del voto.

Nel corso delle operazioni di voto cartaceo al fine di assicurarne il corretto espletamento del processo elettorale viene tassativamente vietata la permanenza all'interno del seggio e nelle aree antistanti di personale estraneo alla commissione elettorale. Ogni lavoratore una volta espletato il voto dovrà pertanto allontanarsi senza indugio dal seggio elettorale.

Sono vietate inoltre, nel corso del processo di voto, attività finalizzate a condizionarne l'esito.

In caso di irregolarità il Presidente del Seggio Informa il Presidente della Commissione Elettorale. La Commissione Elettorale, accertata la fondatezza

della segnalazione ricevuta, informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In presenza di accertate e gravi irregolarità il Consiglio di Amministrazione può arrivare ad escludere dal processo elettorale il Candidato che ha posto in essere direttamente o, per il tramite di terzi, atti finalizzati ad alterare in proprio favore l'esito del voto stesso. Della decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione il Presidente della Commissione Elettorale rende edotto per iscritto il Candidato interessato dal provvedimento.

#### **ART. 5 - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI**

- a) Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
- b) In caso di parità di voto risulterà eletto il candidato più anziano di età e in caso di uguale età, il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Fondo Pensione.
- c) Per i revisori, non Associati al Fondo, in caso di parità di voto risulterà eletto il candidato più anziano.
- d) Nel caso di votazione cartacea il voto risulterà certamente non valido qualora la scheda:
  - 1) non sia quella predisposta dalla Commissione elettorale;
  - 2) presenti segni o scritte non attinenti all'esercizio del voto;
  - 3) riporti un numero di preferenze superiori a quello previsto dal presente regolamento.

Esaurito lo scrutinio la Commissione elettorale proclamerà eletti i candidati.

#### **ART. 6 - SOSTITUZIONE DEGLI ELETTI**

Qualora un rappresentante eletto venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, subentra nella carica il primo candidato supplente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti, fermo restando quanto previsto dalle norme statutarie.